



Codice identificativo di gara (C.I.G.): Z130FED5AB

CAPITOLATO D'ONERI

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA POLIVALENTE DI PIGGE E DEI CAMPI DA CALCIO DI TREVI CAPOLUOGO E DI BORGO.

INDICE

Art. 1 Oggetto e finalità della concessione	Pag. 2
Art. 2 Durata della concessione	Pag. 3
Art. 3 Canone di concessione	Pag. 3
Art. 4 Contributo	Pag. 4
Art. 5 Requisiti per la partecipazione	Pag. 4
Art. 6 Criteri e modalità di aggiudicazione	Pag. 4
Art. 7 Aggiudicazione	Pag. 6
Art. 8 Utilizzazione degli impianti	Pag. 6
Art. 9 Proventi	Pag. 7
Art.10 Custodia	Pag. 7
Art.11 Spese di gestione	Pag. 7
Art.12 Manutenzione ordinaria	Pag. 8
Art.13 Manutenzione straordinaria	Pag. 8
Art.14 Interventi di ristrutturazione e miglorie	Pag. 8
Art.15 Spazi pubblicitari	Pag. 8
Art.16 Personale in servizio	Pag. 9
Art.17 Documentazione	Pag. 9
Art.18 Normativa in materia di sicurezza	Pag. 9
Art.19 Responsabilità gestore	Pag. 9
Art.20 Cauzione provvisoria e definitiva	Pag. 10

Art.21 Stipula della convenzione	Pag. 10
Art.22 Cessione e sub-affidamento	Pag. 10
Art.23 Sanzioni	Pag. 10
Art.24 Risoluzione della convenzione	Pag.11
Art.25 Controversie	Pag.12
Art.26 Reperibilità e comunicazioni - Controlli	Pag.12
Art.27 Obblighi di tracciabilità	Pag.12
Art.28 Riservatezza e tutela dei dati trattati	Pag.12
Art.29 Disposizioni finali	Pag.13
Allegato A) Planimetria della struttura di Pigge – relazione tecnica	
Allegato B) Istruzione Operativa del Sistema di Gestione Ambientale	

Articolo 1

OGGETTO E FINALITA' DELLA CONCESSIONE

1. Oggetto del presente affidamento è la concessione della gestione della struttura polivalente di Pigge e dei campi da calcio di Trevi capoluogo e Borgo.
2. La struttura di Pigge, di proprietà del Comune di Trevi, è identificata al Catasto terreni al foglio 51 particelle 606, 330, 209, 332, 47, 331 e 49. La planimetria della struttura è riportata nell'allegato A) del presente capitolato, che ne forma parte integrante e sostanziale.
3. Descrizione delle strutture.
La struttura polivalente di Pigge è così composta:
 - fabbricato con posto ristoro, sala polivalente, sala riunioni, magazzino-cucina, servizi igienici e spogliatoi a servizio del campo da calcetto;
 - campo da calcetto;
 - campo da bocce;
 - pista polivalente con palco in muratura,
 - spazio verde arredato con panchine in legno e giochi per bambini;Entrambi i campi da calcio sono composti da:
 - terreno di gioco (Trevi capoluogo avente fondo in erba e Borgo con fondo in terra battuta);
 - edificio attinente con spogliatoi e locali di servizio;
 - recinzione e spazi di pertinenza;
4. La gestione comporta l'uso, la manutenzione e la custodia delle strutture, ivi compresi gli impianti di pertinenza, secondo le modalità stabilite in convenzione, nonché la programmazione ed il coordinamento delle attività sportive, oltre alla disponibilità ad ospitare iniziative sociali, culturali e sportive, e le attività di altre società sportive, collaborazioni con l'Istituto Comprensivo "T.Valenti" di Trevi per l'integrazione della proposta formativa extracurricolare, nonché la promozione delle strutture e di tutte le iniziative in esse svolte.
5. La procedura aperta è finalizzata ad individuare un soggetto in grado di garantire investimenti specifici per la manutenzione straordinaria e la messa a norma degli impianti che possano permettere

la riattivazione delle strutture, con particolare riferimento a quello di Pigge, un utilizzo ottimale delle strutture e lo svolgimento negli stessi di quanto di seguito elencato:

- attività agonistica e non agonistica dello sport;
- promozione e pratica di attività motoria generica e di sport per tutti, con particolare riferimento ai più giovani ed adolescenti;
- disponibilità ad ospitare iniziative sociali, culturali e sportive, e le attività di altre società sportive;
- attività formativa per le strutture educative del territorio tra cui l'Istituto Comprensivo "T.Valenti" di Trevi per l'integrazione della proposta formativa extracurricolare;
- attività ricreative varie, centri estivi, spettacoli pubblici, ecc. finalizzate alla fruizione della struttura anche come centro di aggregazione per la popolazione del Comune per le quali dovrà essere richiesto il nullaosta ai sensi della normativa locale vigente in materia;
- attività sociale e ricreativa a beneficio della collettività locale, con particolare riferimento alla fruizione della struttura di Pigge da parte dei cittadini della stessa frazione.

6. La procedura di cui al presente capitolato è attuata in linea con il Sistema di Gestione Ambientale del Comune di Trevi, secondo criteri ecologici compatibili col mantenimento delle migliori condizioni ambientali e secondo criteri della sostenibilità ambientale attraverso i quali orientare il sistema all'innovazione, al miglioramento della qualità ed alla creazione di un più alto valore sociale, da destinare poi all'intera collettività attraverso l'erogazione di servizi e la diffusione di "buone pratiche" di sostenibilità. L'allegato B) al presente capitolato, che ne forma parte integrante e sostanziale, riporta le regole di comportamento.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. L'affidamento in concessione della gestione degli impianti in oggetto ha la durata di anni 6 (sei), decorrenti dalla data della stipula della convenzione, fatte salve le cause di risoluzione previste nel presente capitolato d'oneri.
2. Al fine di assicurare la continuità nella gestione delle strutture, il Comune di Trevi si riserva la facoltà di richiedere al gestore, mediante comunicazione scritta, la prosecuzione del rapporto alle stesse condizioni giuridico-economiche (proroga tecnica) per un periodo massimo di sei mesi e nelle more di espletamento della nuova gara.
3. Al termine dell'affidamento, sarà redatto apposito verbale, in contraddittorio con il soggetto gestore, in cui sarà dato atto dello stato degli immobili, dei beni mobili, delle aree di pertinenza e delle eventuali attrezzature riconsegnate all'Amministrazione concedente.

Articolo 3

CANONE DI AFFIDAMENTO – MODALITA' DI PAGAMENTO

1. La concessione è a titolo oneroso. L'affidatario dovrà corrispondere al Comune un importo annuo che è individuato sulla base della Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 24/06/2014. L'importo minimo annuo, quantificato applicando le norme relative ai canoni ricognitori, è stabilito in €. 1.200,00 (diconsi milleduecento/00). Il canone annuo posto a base di gara è quindi pari ad €. 1.200,00 (diconsi milleduecento/00). L'offerta è a rialzo sul prezzo a base d'asta: l'offerente dovrà indicare nell'offerta un canone di importo pari o superiore. Non saranno ammesse offerte inferiori alla base d'asta.
2. Detto canone sarà aumentato fino ad un importo annuo di €. 10.000,00, oltre al valore percentuale offerto in sede di gara, non appena il Comune avrà eseguito tutte le opere previste nella relazione tecnica di cui alla deliberazione della G.M. n. 101 del 24/06/2014;

3. Per l'intero corso della gestione, il gestore sarà tenuto al versamento al Comune di Trevi del canone indicato in sede di offerta, da corrispondere in due rate semestrali posticipate.

4. Detto canone verrà rivalutato annualmente, a partire dal terzo anno di affidamento, in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rispetto all'anno precedente.

Articolo 4 CONTRIBUTO

Il Comune, compatibilmente con la normativa vigente in materia e la disponibilità delle proprie risorse finanziarie, potrà corrispondere al soggetto affidatario, a sostegno delle attività di promozione sociale, culturale e sportiva, nonché per specifici progetti o a titolo di compartecipazione alle spese di gestione, un contributo annuo da quantificare con separato atto;

Articolo 5 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura, singolarmente o in raggruppamento fra loro, come previsto dalla L.R. n. 5 del 12/03/2007 e dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 25/03/2014, i soggetti "non economici" seguenti:

- a) società e associazioni sportive dilettantistiche;
- b) enti di promozione sportiva;
- c) associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive;
- d) associazioni che non perseguano scopo di lucro e che abbiano fini statutari compatibili con le finalità di aggregazione, di crescita sociale, culturale e sportiva della popolazione;
- e) società e associazioni tra i soggetti di cui sopra costituite nei modi di legge purché senza scopo di lucro;

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle forme indicate dall'art. 90, comma 17, lettere a), b) e c) della legge n. 289/2002.

In caso di raggruppamento occorrerà indicare il capogruppo (con il quale verrà sottoscritta la convenzione). Quest'ultimo dovrà presentare, al momento della sottoscrizione della convenzione, mandato conferitogli dal/i soggetto/i mandante/i e relativa procura. Non è ammesso che un concorrente partecipi contemporaneamente come concorrente singolo ed in Associazione Temporanea con altri concorrenti o in più Associazioni Temporanee di concorrenti. I requisiti dovranno essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati. I suddetti soggetti dovranno garantire l'investimento necessario per la manutenzione straordinaria e la messa a norma degli impianti con particolare riferimento a quello di Pigne.

Articolo 6 CRITERI E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

La selezione verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con procedure analoghe a quelle previste dall'art. 83 del D.Lgs. 12/04/2006, n.163, stimata sulla base dei seguenti criteri e delle relative modalità di valutazione:

OFFERTA TECNICA – CRITERIO QUALITÀ: Fino ad un massimo di 80 punti

articolata nei due sottocriteri di seguito indicati nel dettaglio con i relativi sub punteggi:

1) Valutazione del progetto gestionale sulla base dei seguenti parametri (punteggio massimo di 30 punti su 80):

- 1a) profilo economico e tecnico della gestione degli impianti, qualificazione professionale ed esperienza nel settore della gestione di strutture sportive e ricreative;
- 1b) qualità della proposta sportiva come affinità del progetto di utenza con le caratteristiche degli impianti, con particolare riferimento ai giovani ed agli adolescenti;
- 1c) qualità della proposta gestionale in funzione del pieno utilizzo degli impianti e della migliore fruizione da parte di giovani, diversamente abili ed anziani;
- 1d) radicamento sul territorio del soggetto richiedente;

2) Valutazione del piano di investimenti e conduzione tecnica (punteggio massimo di 50 punti su 80):

- 2a) Piano degli investimenti per la manutenzione straordinaria e la messa a norma degli impianti necessari alla riattivazione della struttura, con particolare riferimento a quello di Pigge, da eseguire appena avuto l'affidamento (punteggio fino ad un massimo di 40 punti).
- 2b) Piano della conduzione tecnica che deve contenere la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico degli impianti sportivi. Nel piano di conduzione tecnica verrà valutata anche la disponibilità alla realizzazione, da parte del soggetto richiedente, di ulteriori interventi, oltre a quelli proposti al precedente punto a), di miglioramento funzionale degli impianti, quando necessari, anche mediante investimenti specifici, ed ottimizzazione delle attività di manutenzione (punteggio fino ad un massimo di 10 punti).

OFFERTA ECONOMICA – CRITERIO PREZZO: Fino ad un massimo di 20 punti

Valutazione dell'offerta economica: L'offerta economica sarà valutata fino ad un massimo di 20 punti. Non sono ammesse offerte in cui il canone è inferiore a quello stabilito dal bando di gara di €.1.200,00 (diconsì milleduecento/00). Al canone più alto sarà attribuito il punteggio massimo pari a 20 punti, alle altre offerte un punteggio proporzionalmente ridotto.

DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI

Si precisa che per la determinazione del punteggio relativo a ciascun soggetto offerente avverrà utilizzando il metodo aggregativo-compensatore, come definito dall'allegato P al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 507, determinando i coefficienti come di seguito indicato:

- per quanto riguarda gli elementi di valutazione qualitativa (1a; 1b; 1c; 1d; 2a e 2b) attraverso la media dei coefficienti variabili tra zero ed uno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi:
 - non sufficiente (0)
 - sufficiente (0,20)
 - discreto (0,40)
 - buono (0,60)
 - ottimo (0,80)
 - eccellente (1,00)

Qualora non vengano prodotte relazioni specifiche relative ai parametri 1a; 1b; 1c; 1d; verrà assegnato un punteggio relativo pari a 0 (zero).

Qualora non venga prodotta la specifica relazione di cui ai parametri 2a e 2b, l'offerta sarà esclusa automaticamente.

- per quanto riguarda gli elementi di valutazione quantitativa (punto 3 offerta economica): sarà attribuito il punteggio massimo di venti punti all'offerta con il massimo rialzo, per le altre offerte si procederà per l'assegnazione del punteggio secondo la seguente formula:

$$\frac{20 \times \text{valore singola offerta}}{\text{valore offerta più alta}}$$

La valutazione finale è data dalla somma dei parametri (1; 2a, 2b e 3) di cui sopra.

Articolo 7

AGGIUDICAZIONE

La Commissione giudicatrice, nominata per l'espletamento della gara ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e composta da funzionari del Comune, forma la graduatoria, sulla base del punteggio attribuito in base al precedente art. 6 del presente Capitolato e procede all'aggiudicazione provvisoria al concorrente che riporta il maggior punteggio. In caso di parità di punteggio totale, si procederà all'aggiudicazione al concorrente che offre l'offerta economica più bassa; in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio. Non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto all'importo posto a base d'asta. Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta, o sia rimasta in gara, una sola offerta valida. Resta ferma la disciplina di cui all'art. 81, comma 3, del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. L'aggiudicazione definitiva verrà effettuata, a cura del Responsabile dei Servizi Sociali e Sportivi, ai sensi della normativa vigente in materia, a seguito di verifica del possesso dei requisiti minimi per l'ammissione alla gara e dei requisiti o condizioni dichiarati ai fini dell'attribuzione del punteggio sull'offerta. In caso che tale dimostrazione non sia fornita, l'aggiudicazione provvisoria verrà annullata. I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. L'offerta presentata si considera vincolante per i concorrenti per il periodo di 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di ricevimento delle offerte, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta la stipula del contratto o comunque la definitiva determinazione da parte della stazione appaltante, gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dal proprio impegno. Mentre l'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, essa diventerà vincolante per l'Amministrazione Comunale solo dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. L'aggiudicatario dovrà produrre tutta la documentazione richiesta dal Comune di Trevi, nei tempi richiesti, la documentazione dimostrativa delle dichiarazioni sostitutive fornite in sede di gara, attestante il possesso dei requisiti minimi per l'ammissione alla gara e ai fini dell'attribuzione del punteggio sull'offerta. Il Comune di Trevi ha facoltà di richiedere all'aggiudicatario eventuale ulteriore documentazione dimostrativa necessaria. Nel caso in cui tale dimostrazione non sia fornita, l'aggiudicazione provvisoria sarà annullata; in tal caso si procederà all'aggiudicazione al concorrente immediatamente seguente in graduatoria. Il Comune di Trevi si riserva di disporre, con provvedimento motivato, ove ne ricorrano ragioni di interesse pubblico, la non aggiudicazione, la riapertura dei termini della gara o l'eventuale ripetizione delle operazioni di essa.

Articolo 8

UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Le modalità per l'utilizzazione gratuita da parte del Comune di quanto dato in concessione per proprie manifestazioni saranno concordate con il gestore che comunque dovrà garantire la piena

libertà delle strutture e delle attrezzature. Il gestore dovrà assumere a proprio carico tutte le spese per il loro funzionamento, porre in essere tutte le azioni indispensabili per la funzionalità dei locali e delle attrezzature necessarie per la realizzazione delle manifestazioni.

2. Il gestore dovrà concedere, con le modalità previste dall'Amministrazione Comunale, gli impianti agli istituti scolastici che ne faranno richiesta previa autorizzazione della stessa.

3. Il gestore dovrà altresì rendersi disponibile a far utilizzare gli impianti anche a soggetti terzi (Società Sportive ed altre Associazioni del territorio Comunale) radicati sul territorio o nel bacino di utenza degli impianti, con particolare riferimento per la fruizione della struttura di Pigge da parte dei cittadini della stessa frazione.

4. Il gestore rimane comunque responsabile degli eventuali danni arrecati da terzi ad impianti e/o strutture.

Articolo 9 PROVENTI

1. Tutti gli introiti derivanti dall'utilizzazione propria degli impianti spettano al gestore, ivi compresi quelli derivanti da spettacoli pubblici e dall'uso degli spazi pubblicitari interni a copertura delle spese di gestione degli impianti.

2. Le tariffe relative all'utilizzo degli impianti saranno concordate e approvate dall'Amministrazione Comunale e dovranno essere esposte a cura del gestore in luogo aperto al pubblico presso gli impianti. Dovranno essere previste tariffe agevolate per favorire iniziative o fasce di utenza meritevoli di particolare attenzione sociale (ragazzi, anziani, portatori di handicap, ecc.)

Articolo 10 CUSTODIA

1. Il gestore deve provvedere alla custodia e alla vigilanza di tutte le strutture compresi gli impianti di pertinenza, le attrezzature e gli spazi esterni.

2. Il gestore deve provvedere, a propria cura e a proprie spese, altresì all'apertura e chiusura delle strutture.

Articolo 11 SPESE DI GESTIONE

1. Le spese di gestione, che a titolo meramente esemplificativo di seguito si indicano, sono interamente a carico del gestore:

- a) Spese per custodia, pulizia, funzionamento dell'impianto, attrezzature e servizi annessi;
- b) Consumo di gas metano;
- c) Consumo di energia elettrica;
- d) Consumo acqua;
- e) Pubblicizzazione e promozione delle attività;
- f) Spese per il personale necessario per il funzionamento dei vari servizi, pulizia, controllo, istruttori, conduzione impianti, assistenza igienicosanitaria;
- g) Spese inerenti l'abilitazione delle strutture;
- h) Manutenzione ordinaria di cui al successivo art. 12 del presente capitolato.

Articolo 12**MANUTENZIONE ORDINARIA**

1. La manutenzione ordinaria spetta al gestore ed è obbligatoria.
2. Il gestore dovrà presentare un piano dettagliato dove sono indicate la previsione delle spese da sostenere per l'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria specificando quali opere verranno eseguite in proprio e le spese per le utenze.
3. Il gestore potrà indicare eventuali interventi specifici di manutenzione ordinaria.
4. La mancata presentazione del piano di manutenzione e di gestione di cui al punto 2 del presente articolo sarà motivo di esclusione dalla gara.

Articolo 13**PIANO INVESTIMENTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

1. Il Gestore ha l'obbligo di eseguire, nei tempi previsti, quanto indicato nel piano degli investimenti, proposto in fase di gara, con oneri completamente a proprio carico.
2. Gli oneri relativi all'esecuzione di riparazioni e/o la sostituzione di componenti di impianti, rientranti nella manutenzione straordinaria ed il rifacimento di parti strutturali, sono a carico del Comune, che a suo insindacabile giudizio può valutare la realizzabilità degli interventi. Il Comune inoltre, non appena avrà la disponibilità economica, eseguirà delle opere di manutenzione straordinaria e di adeguamento, così come previsto nella deliberazione della G.M. n. 101 del 24/06/2014;
3. Nel caso in cui vi fosse la necessità di garantire la funzionalità degli impianti, il gestore, previa autorizzazione da parte dell'ufficio comunale competente, potrà eseguire direttamente interventi urgenti, anche di natura straordinaria, che saranno poi corrisposti dal comune;
4. Il Gestore ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria delle strutture, nonché quella straordinaria non garantita dal Comune, per tutta la durata dell'affidamento.

Articolo. 14**INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORIE**

1. Il gestore potrà eseguire a sua cura e spese ogni intervento di adeguamento, ristrutturazione, miglioria o adattamento che riterrà utile alle proprie esigenze previo consenso scritto del Comune di Trevi. Gli eventuali lavori dovranno essere progettati e diretti da un tecnico abilitato e realizzati secondo la normativa vigente in materia. E' escluso qualsiasi compenso al gestore per miglioramenti ed addizioni apportate al bene concesso; l'affidatario può realizzare ulteriori opere e manutenzioni straordinarie e migliorative, ogni intervento rimarrà di proprietà del Comune.
2. Il gestore, previa comunicazione all'Amministrazione comunale, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette devono essere rimosse e rimarranno di proprietà del gestore.

Articolo 15**SPAZI PUBBLICITARI**

1. Ogni attività di pubblicità all'interno dell'area dell'impianto è di esclusiva competenza, cura e profitto del gestore e deve essere conforme ai regolamenti ed alle disposizioni di legge vigenti.
2. Gli impianti pubblicitari non dovranno alterare il decoro estetico delle strutture e delle zone circostanti.

Articolo 16**PERSONALE IN SERVIZIO**

1. Il gestore effettuerà la gestione del servizio con personale qualificato e nel numero necessario in relazione al numero dei giorni e delle ore di funzionamento degli impianti, alla tipologia delle attività che vi si svolgono, alle diverse soluzioni tecnico-organizzative messe in atto. Tale personale sarà preferibilmente individuato tra soggetti in possesso dei necessari requisiti residenti nel territorio di riferimento, inteso come bacino d'utenza degli impianti.
2. Il gestore, oltre a provvedere al pagamento dei dipendenti secondo i CCNL e gli integrativi provinciali, assicurerà anche il rispetto e l'osservanza puntuale del pagamento di tutti gli oneri previdenziali e assicurativi dei dipendenti.

Articolo 17**DOCUMENTAZIONE**

Il gestore è obbligato a tenere presso la sede degli impianti tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia sia per la gestione e la funzionalità delle strutture nel loro complesso che per lo svolgimento delle attività sportive e di altro genere,

Articolo 18**NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA**

1. Il gestore dovrà attenersi alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 81/2008 (Testo unico per la sicurezza) con particolare riferimento al capo III del titolo I, nonché ai titoli II, III, V, VI, VIII e IX. Oltre a controlli resi obbligatori dalla normativa, Il Comune di Trevi potrà in qualsiasi momento procedere alle ispezioni che più riterrà opportune.
2. Il gestore sarà obbligato ad acquisire tutta la documentazione necessaria all'idoneità della struttura ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Articolo 19**RESPONSABILITÀ GESTORE ED ASSICURAZIONI**

1. Il gestore è l'unico ed il solo responsabile della gestione e del funzionamento delle strutture compresi gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati dal gestore stesso o dai fruitori degli impianti, e dalla non corretta esecuzione delle manutenzioni previste.
2. Il gestore, prima della sottoscrizione della convenzione, con effetti dalla data di decorrenza di quest'ultima e con oneri a proprio carico, si obbliga a stipulare con primaria compagnia assicurativa le relative polizze a garanzia di ogni possibile evenienza negativa;
3. Il gestore si assumerà in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato o a cause connesse che sia causa di danno alla funzionalità delle strutture, degli impianti o alle attrezzature. Il Comune di Trevi rimane, pertanto, esentato da ogni azione giudiziale o stragiudiziale da chiunque instaurata e rimane sollevato da ogni responsabilità in ordine all'eventuale inosservanza del presente capitolato e della convenzione.

Articolo 20**CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA**

A garanzia dell'esatto adempimento di quanto disciplinato nella convenzione l'affidatario è obbligato a versare prima della stipula della stessa una cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria bancaria nella misura del 10% del canone di aggiudicazione, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.163/2006. Tale cauzione dovrà coprire l'intera durata della concessione della gestione. Alla restituzione di detta cauzione l'Amministrazione provvederà nei modi di legge entro tre mesi dalla scadenza dell'affidamento sempre che l'affidatario abbia adempiuto a tutti gli impegni contrattuali.

Articolo 21**STIPULA DELLA CONVENZIONE**

1. Il rapporto tra il Comune di Trevi e l'aggiudicatario si perfeziona con la stipulazione della convenzione in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione comunale, presso la residenza Municipale, entro i termini e dopo le verifiche di legge, previa esibizione dei documenti richiesti e versamento delle spese e diritti contrattuali, a totale carico dell'aggiudicatario.
2. La stipulazione della convenzione è subordinata all'avvenuta costituzione della cauzione definitiva, di cui al precedente art. 20, delle polizze di assicurazione, di cui al precedente art. 19, e del versamento delle spese contrattuali.
3. Il valore della convenzione è quello risultante dall'aggiudicazione e si intende comprensivo di tutte le prestazioni e le spese necessarie per la completa esecuzione della gestione, nonché qualsiasi onere, espresso e non, inerente e conseguente.
4. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le eventuali spese accessorie, relative e consequenziali la convenzione, nessuna esclusa, tasse, imposte, tasse di registro e diritti di segreteria.

Articolo 22**CESSIONE E SUB-AFFIDAMENTO**

1. La concessione è personale e incedibile. E' vietata la cessione della convenzione, salva la possibilità di affidare a terzi, in possesso dei requisiti di legge, attività connesse funzionali e pertinenti alla gestione delle strutture e delle relative pertinenze.
2. Il subaffidamento di attività e/o prestazioni specialistiche è ammesso nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
3. E' ammesso il ricorso alla collaborazione di terzi per la realizzazione di eventi e manifestazioni, previa apposita autorizzazione da parte del Comune di Trevi.
4. Il gestore resta, comunque, unico e diretto responsabile nei confronti del Comune di Trevi anche dell'operato relativo ai precedenti commi.

Articolo 23**SANZIONI**

1. Le clausole previste dal presente capitolato d'oneri sono tutte obbligatorie e vincolanti fermo restando quanto già previsto in materia dai precedenti articoli, nel caso in cui il gestore non ottemperi ad uno dei seguenti adempimenti contrattuali sarà applicata dalla Amministrazione la corrispondente sanzione indicata:

- a) non proceda ad eseguire, entro i tempi stabiliti, le opere relative al piano di investimento per la manutenzione straordinaria e la messa a norma degli impianti, con particolare riferimento a quello di Pigge, proposto in fase di gara; risoluzione del contratto o revoca dell'affidamento;
- b) non proceda alle manutenzioni secondo il programma stabilito: per ogni inadempienza €. 500,00 più le spese derivanti dai danni arrecati;
- c) gestisca gli impianti ed i servizi a questo collegati secondo un uso diverso o per finalità diverse da quelle contrattuali in mancanza di autorizzazione da parte dell'Amministrazione: per ogni inadempienza €. 500,00
- d) applichi tariffe diverse da quelle concordate e approvate dall'Amministrazione comunale: per ogni inadempienza €. 250,00;
- e) non provveda al pagamento nei termini di scadenza delle varie utenze: €.500,00;
- f) non provveda al pagamento del canone annuo nei termini stabiliti €. 250,00;
- g) in caso di accertate violazioni agli obblighi contrattuali diverse dalle precedenti per ogni inadempienza €. 500,00;

In caso di recidiva le sopra indicate sanzioni verranno applicate in misura doppia.

2. La contestazione e la relativa applicazione delle suddette sanzioni sono esercitate dall'Amministrazione comunale senza bisogno di intimazioni o di costituzioni in mora.

3. Il gestore dovrà pagare la sanzioni entro 10 giorni dalla contestazione, qualora non si ottemperi il Comune potrà avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. L'aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a risolvere la convenzione ove le relative inadempienze dovessero essere reiterate, secondo quanto previsto all'art. 24.

5. L'Amministrazione si riserva inoltre il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

6. Il reiterato inadempimento più volte sanzionato di obblighi contrattuali può comportare a giudizio insindacabile dell'Amministrazione la risoluzione della convenzione, secondo le modalità indicate al successivo art. 24.

Articolo 24

RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

- 1. Il Comune potrà risolvere la convenzione a proprio insindacabile giudizio, in ogni momento, per gravi ed accertati motivi d'inadempienza da parte del gestore.
- 2. Il Comune potrà inoltre invocare la risoluzione della convenzione, previa diffida da notificarsi con lettera raccomandata AR. per:
 - a) non realizzazione del piano di investimenti proposto in fase di gara;
 - b) insolvenza o fallimento del gestore o suoi aventi causa;
 - c) gravi e ripetute contravvenzioni alla disciplina igienica sanitaria e di sicurezza dell'impianto;
 - d) contravvenzioni al divieto di sub affidamento;
 - e) sospensione od abbandono del servizio di gestione senza causa e senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
 - f) reiterate infrazioni agli obblighi contrattuali ed alle direttive impartite dal Comune;
 - g) effettuazione di modifiche strutturali dell'impianto senza preventiva autorizzazione del Comune, fatte salve eventuali sanzioni;
 - h) gravi e ripetute violazioni delle norme previdenziali assicurative, antinfortunistiche in materia di gestione del personale;

- i) reiterate inadempienze nella manutenzione ordinaria;
 - l) utilizzo degli impianti per attività o finalità diverse da quelle indicate all'art. 1, senza la prescritta autorizzazione.
3. Costituiscono inoltre causa di risoluzione della convenzione le inadempienze previste dalle seguenti e specifiche clausole del presente capitolato:
- a) Il reiterato arbitrario abbandono o sospensione dell'attività;
 - b) La mancata organizzazione delle attività nella qualità/quantità indicate in sede di offerta all'interno del Piano di utilizzazione, per fatto addebitabile al gestore;
 - c) La mancata consegna della documentazione relativa alle assicurazioni stipulate, per il caso delle assicurazioni a garanzia dei prestatori di lavoro.

Articolo 25 CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie o divergenze che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla concessione oggetto del presente capitolato ed alla relativa convenzione nella sua interpretazione od esecuzione generale e particolare, qualunque ne sia la causa, che non venissero risolte di comune accordo, saranno definite dal Foro competente. Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente, per qualsiasi controversia, il Foro di Spoleto.
2. È escluso il ricorso all'arbitrato

ART. 26 REPERIBILITÀ E COMUNICAZIONI - CONTROLLI

1. Onde favorire i diretti rapporti fra il gestore ed il Comune di Trevi, l'aggiudicatario dovrà individuare un referente ed un suo sostituto, per la tenuta dei rapporti con il Comune, con il quale il Comune stesso potrà relazionarsi in qualsiasi momento. Il nominativo, unitamente ad un recapito telefonico, fax ed e-mail dovranno essere comunicati al Comune.
2. Il Comune di Trevi potrà disporre in qualunque momento controlli e sopralluoghi al fine di verificare la corretta gestione della struttura da parte del gestore.

Articolo 27 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

1. Il gestore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 come modificata dal Decreto legge 12 novembre 2010, n.187 e successive modificazioni ed integrazioni e di tutta la normativa vigente in materia. Il mancato utilizzo degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della convenzione.

Articolo 28 RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI TRATTATI

1. E' fatto divieto al gestore di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività connesse alla concessione per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.
2. In ordine al procedimento cui si riferisce il presente capitolato, si informa che il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente soltanto allo svolgimento della procedura di gara fino alla stipulazione del contratto. Il conferimento dei dati si configura come un onere del concorrente per partecipare alla gara. i soggetti e le

categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono: il personale interno al Comune che partecipa al procedimento; i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della L.241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. I concorrenti, in qualsiasi fase del procedimento di gara, devono rendere la documentazione richiesta in base alla normativa vigente. La conseguenza di un eventuale rifiuto consiste nella esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione. Il Concorrente potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso da quanto previsto dalla legge o dal regolamento che disciplinano il procedimento per i quali sono raccolti o con quanto indicato nella presente informativa. Il diritto è fatto valere mediante richiesta presentata al Responsabile del Trattamento.

3. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Trevi. Il Responsabile del trattamento è il Responsabile dei Servizi Sociali e Scolastici Rediano Busciantella Ricci. Il trattamento avviene manualmente e con strumenti informatici. L'ambito di comunicazione e diffusione delle informazioni personali è definito dall'articolo 13 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 163/2006 e dalle norme in materia di regime di pubblicazione degli atti amministrativi.

Articolo 29

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per altre condizioni non espressamente contemplate e citate nelle presenti disposizioni si fa riferimento, per quanto applicabile, al bando di gara, all'offerta presentata in sede di gara, ad ogni altro provvedimento inerente tale procedura, al codice civile e alla normativa applicabile.
2. L'aggiudicatario deve adempiere, altresì, a tutte le disposizioni normative riguardo agli immobili, alle autorizzazioni e concessioni, ai collaudi degli impianti successivamente modificati e/o installati, nonché a quanto previsto in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e del personale ivi operante.
3. Alla scadenza della convenzione l'aggiudicatario dovrà riconsegnare immobili, mobili, impianti e attrezzature utilizzati, di proprietà del Comune di Trevi, in buono stato di conservazione senza alcuna pretesa risarcitoria anche a titolo di lucro cessante.